

## FUNZIONI E COMPITI

**D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139** "Riassetto delle disposizioni relative alle **funzioni ed ai compiti** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". (Con le modifiche introdotte dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)

**Circolare n° 47234/ 21.01A del 10 marzo 2006** "Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

## REGOLAMENTO DI SERVIZIO

**D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64** "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217."

**D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139**  
**Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11<sup>(1)</sup> della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

(G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 - S.O. n. 83)

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Visti** gli articoli 76 e 87 della Costituzione; **Visto** l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Visto** l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186; **Visti** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; **Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; **Acquisito** il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **espresso** nella seduta del 26 gennaio 2006; **Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006; **Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; **Sentito** il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006; **Sulla proposta** del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### **<sup>1</sup> Art. 11 - Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
  - 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
  - 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
  - 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
- b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;
- c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23/8/1988, n. 400, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

## INDICE

### **CAPO I - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

#### **CAPO II**

Sezione I - Personale

Sezione II - Personale volontario

#### **CAPO III - Prevenzione incendi**

#### **CAPO IV - Soccorso pubblico**

#### **CAPO V - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità**

#### **CAPO VI - Disposizioni finali e abrogazioni**

### **CAPO I - ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**Art. 1 - Struttura e funzioni** (articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**Art. 2 - Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale** (articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300)

1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:
  - a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;
  - b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;
  - c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;
  - d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 3 - Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)

1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume

la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:

- a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
- e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

**Art. 4 - Distaccamenti volontari** (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

**Art. 5 - Regioni a statuto speciale e province autonome**

1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

**CAPO II**

**Sezione I - PERSONALE**

**Art. 6 - Disposizioni generali** (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)

1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

**Art. 7 - Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)

1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.

## Sezione II - PERSONALE VOLONTARIO

### **Art. 8 - Reclutamento del personale volontario** (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)

1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

### **Art. 9 - Richiami in servizio del personale volontario** (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.
2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:
  - a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
  - b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
  - c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.

### **Art. 10 - Trattamento economico ed assicurativo** (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)

1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Art. 11 - Disciplina** (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)

1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del per-

sonale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
- c) radiazione.

2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

**Art. 12 - Cessazione dal servizio** (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

### CAPO III - PREVENZIONE INCENDI

**Art. 13 - Definizione ed ambito di esplicazione** (articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

**Art. 14 - Competenza e attività** (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:
  - a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
  - b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benessere tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
  - c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;



- d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
  - e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
  - f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
  - g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
  - h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
  - i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
  - l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

**Art. 15 - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi** (*articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577*)

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
- a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
  - b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

**Art. 16 - Certificato di prevenzione incendi**<sup>(2)</sup> (articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.~~ Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,~~ il Comando provinciale dei vigili del fuoco, ~~oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,~~ acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

---

<sup>2</sup> *Modificato dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co. 4-quater, del dl 31/5/2010, n. 78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122"*

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

**Art. 17 - Formazione** (articoli 8-bis e 12, D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.
3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.
4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

**Art. 18 - Servizi di vigilanza antincendio** (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.



5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.

**Art. 19 - Vigilanza** (art. 23, D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626)

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

**Art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività**<sup>(3)</sup> (articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, **ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato** medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 16, comma 1.<sup>(4)</sup>
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:
  - il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
  - i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture

---

<sup>3</sup> Le disposizioni di cui agli **articoli 19 e 20** del d.lgs. 139/06, prevedono l'**obbligo di comunicazione al Prefetto** da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza. In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di **sospensione dell'attività**. Come precisato da ultimo dalla **Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24 ottobre 2011**, il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma **ampiamente discrezionale**, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

<sup>4</sup> Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151**, l'**omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.** viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA**.

Inoltre, in base alle indicazioni fornite con **Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011** le sanzioni penali si applicano a **tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA**, e non solamente a quelle di cat. C. ("Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'**articolo 20** del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a **tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.**")

caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.

La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

**Art. 21 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi** (articoli 10 e 11 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
  - a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
  - b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

**Art. 22 - Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi** (articolo 19, D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
  - a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
  - b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

**Art. 23 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi** (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

#### CAPO IV - SOCCORSO PUBBLICO

**Art. 24 - Interventi di soccorso pubblico** (articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:
  - a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
  - b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
  - a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
  - b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
  - c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
  - d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
  - e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

**Art. 25 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico** (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il

soggetto o l'ente che ne beneficia.

Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.

Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.

**Art. 26 - Soccorso aeroportuale e portuale** (articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930)

1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2.
4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, nonché fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.
6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonché, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

## CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

**Art. 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento** (articolo 3, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)

1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**Art. 28 - Norme in materia di amministrazione e contabilità** (articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550)

1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

## CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

**Art. 29 - Materiali e caserme** (articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.
2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.
3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato.
4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale curata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione.

**Art. 30 - Alloggi di servizio** (articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.
3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri.

Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

**Art. 31 - Uniformi ed equipaggiamento** (articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)

1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo



del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.

**Art. 32 - Ricompense** (articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenzza ed insegne.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenzza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

**Art. 33 - Associazione nazionale dei vigili del fuoco**

1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**Art. 34 - Disposizioni di attuazione**

1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

**Art. 35 - Norme abrogate**

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:
  - a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;
  - b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;
  - c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;
  - d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;
  - e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;
  - f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
  - g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
  - h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;
  - i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
  - l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
  - m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
  - n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;

- o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
- p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
- q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
- r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
- t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
- u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;
- v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
- z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;
- aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;
- bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
- cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;
- dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14; ee) legge 5 agosto 1978, n. 472; ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
- gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;
- hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
- ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;
- ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
- mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
- nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;
- oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
- pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;
- qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;
- rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2;
- ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;
- tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.

#### **Art. 36 - Norma finale**

1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.

2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.
3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

USB  
VIGILI DEL  
FUOCO

**Circolare n° 47234/ 21.01 A del 10 marzo 2006**  
**Riassetto delle disposizioni sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante il “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell' art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Il provvedimento, che opera nella logica della semplificazione e della delegificazione, riordina ed aggiorna le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla disciplina degli interventi di difesa civile .

Si tratta di una normazione di particolare rilevanza, che giunge a completamento di un ciclo di riforme sul Corpo Nazionale in cui si inquadrano, tra le altre, la riconduzione al regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale permanente ed il relativo nuovo ordinamento, disposti dalla legge n. 252/2004 e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il regolamento di cui al D.P.R. n. 76/2004, concernente il reclutamento e l'impiego del personale volontario e l'istituzione delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, previste dal D.P.R. n. 314/2002.

Appare pertanto opportuno fornire alle SS.LL. una sintetica illustrazione del nuovo provvedimento legislativo, che costituisce un utile strumento per una visione completa ed unitaria delle attività istituzionali del Corpo Nazionale; le leggi e le altre fonti normative utilizzate per la redazione del testo sono elencate nel prospetto allegato alla presente nota.

Le normative sul Corpo Nazionale possedevano una propria sistematicità in epoca risalente (cfr. le principali leggi di settore: legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961) e sono state via via modificate con interventi per lo più parziali e sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore le norme originarie e senza le necessarie abrogazioni.

In questo quadro complesso è stato inevitabile operare interventi innovativi per riportare ad organicità la disciplina, la qual cosa ha comportato spesso la necessità di riscrivere il testo vigente in modo da conferirgli maggiore leggibilità e conformità alle riforme che hanno nel tempo coinvolto la pubblica amministrazione, in sintonia con l'esigenza di ridefinire l'area di incidenza delle pubbliche funzioni secondo l'assetto ordinamentale previsto dal titolo V della Costituzione.

L'approccio metodologico seguito per il riassetto è consistito nel procedere alla raccolta di un vastissimo ambito normativo da unificare, con successiva verifica della rilevanza delle singole disposizioni ai fini dell'oggetto della delega ed accertamento della loro effettiva vigenza.

I risultati della ricerca, coordinati e riuniti in modo sistematico, sono confluiti nel nuovo testo, in cui è stato riportato l'assetto normativo fondamentale, rimettendo a successivi regolamenti dell'Amministrazione la disciplina di dettaglio.

L'indagine è stata svolta sulle fonti legislative di rango primario ed in qualche caso anche su quelle di matrice regolamentare, quando ciò è apparso necessario per maggiore chiarezza ed organicità del sistema; in quest'ipotesi, alcuni singoli aspetti già regolamentati da norme di rango secondario sono stati riportati nel testo in ragione del loro carattere fondamentale o definitorio della funzione cui accedono, in modo da assicurare una collocazione più adeguata nel sistema delle fonti normative (cfr. artt. 13, 15, 17, commi 1 e 2, e 18, comma 1, del testo).

In qualche altro caso è apparso necessario integrare la norma di legge con la previsione regolamentare per conferire unitarietà alla disciplina, anche ai fini di un'immediata percepibilità da parte dei terzi, e renderla più coerente nel suo complesso (cfr. artt. 3, lett. b, e 16, commi 3, 4 e 6, e artt. 21 e 22 del testo).

Per evitare sovrapposizioni di disposizioni parzialmente coincidenti e dubbi interpretativi, si è contemporaneamente proceduto ad abrogare le disposizioni regolamentari riscritte (cfr. art. 35, lett. II, del testo).

Lo schema di decreto legislativo è composto da 36 articoli, suddivisi in 6 capi (ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; personale; prevenzione incendi; soccorso pubblico; disposizioni in materia di amministrazione e contabilità; disposizioni finali ed abrogazioni); si procede di seguito alla sua sintetica descrizione.

## **CAPO I - Ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ( artt. 1-6)**

Il Capo I accorpa e riscrive con gli aggiornamenti necessari le norme fondamentali relative all'assetto delle competenze ed all'organizzazione del Corpo Nazionale.

Sono state prese in esame norme che provengono in parte da fonti primarie risalenti ed in parte dal nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle c.d. "leggi Bassanini".

Le principali leggi organiche (legge n. 1570/1941 e legge n. 469/1961) collocano il Corpo Nazionale nel Ministero dell'Interno, con una certa autonomia organizzativa, e ne individuano le competenze istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e periferico, aspetti questi ulteriormente integrati da successive leggi di settore (legge n. 966/1965, legge n. 996/1970, legge n. 930/1980) e da altre disposizioni sparse in più fonti normative.

Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal d.lgs. n. 300/1999 e dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno profondamente inciso - soprattutto i secondi - sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo Nazionale.

Com'è noto, l'art. 14 del predetto decreto legislativo attribuisce al Ministero dell'Interno, tra l'altro, funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri compiti già assegnati dalle vigenti norme al Corpo Nazionale; il successivo art. 15 stabilisce poi che l'organizzazione periferica del Ministero dell'Interno è costituita anche dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale; il D.P.R. n.398/2001 sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno e sull'istituzione dei dipartimenti, attribuisce a questo Dipartimento le competenze sopra indicate, svolte dalle direzioni centrali in cui esso si articola.

Il D.M. 7 marzo 2000 definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo Nazionale.

Dalle fonti richiamate emerge con chiarezza che rimanevano sostanzialmente immutati i compiti della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, con l'aggiunta delle competenze in materia di difesa civile; risultando invece modificata l'organizzazione del Corpo Nazionale a livello centrale, con la soppressione della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio (già istituita dall'art. 8 della legge n. 996/1970 in sostituzione della Direzione Generale dei servizi antincendio) ed il trasferimento alle direzioni centrali di questo Dipartimento delle funzioni dei soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale (Scuole Centrali Antincendi, Centro Studi ed Esperienze, Servizio Tecnico Centrale, Servizio Sanitario e Servizio Ginnico Sportivo).

Considerazioni diverse valgono per le articolazioni periferiche del Corpo Nazionale, sulla cui struttura non hanno direttamente inciso le innovazioni attuate a livello centrale e per le quali si pone solo l'esigenza di valutare la necessità riflessa di eventuali assestamenti.

In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto, anche in conformità del parere reso dal Consiglio di Stato sul provvedimento, di riportare nel testo del decreto legislativo le disposizioni relative alla organizzazione centrale del Corpo Nazionale attraverso un semplice rinvio, in quanto si tratta di norme già presenti nell'ordinamento, sia nell'organizzazione del Ministero dell'Interno che nei provvedimenti normativi che regolano questo Dipartimento (art. 14 del d.lgs n. 300/1999, art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 e art. 6 del DPR n. 398/2002).

**L'art. 1** definisce con una previsione di carattere generale struttura e funzioni del Corpo Nazionale; naturalmente la prima valutazione effettuata è stata quella di accertare se la funzione regolata è indispensabile e se è allocata ad un livello di governo adeguato secondo il principio della sussidiarietà.

Circa la necessità delle funzioni esercitate dal Corpo Nazionale non sussistono dubbi; quanto al livello di governo nel quale devono collocarsi, va evidenziato che le competenze assegnate al Corpo Nazionale sono complesse e variegate e si possono riferire a più punti delle funzioni riservate allo Stato, elencate dal nuovo art. 117 della Costituzione.

Da un lato non può dubitarsi della piena competenza statale, trattandosi di norme che altro non rappresentano se non la razionalizzazione della organizzazione degli uffici di un organo dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g, della Costituzione (cfr. Corte Costituzio-



nale, sentenza n. 134/2004).

Più complessa può apparire la vicenda del riordino delle competenze, che va analizzata di volta in volta secondo la natura delle stesse.

Pur non essendo espressamente menzionate, non si può tuttavia dubitare che le attività di soccorso pubblico urgente e di prevenzione incendi siano rimaste attribuite allo Stato, nell'ambito delle competenze legislative fissate dall'art. 117 della Costituzione; entrambe infatti rispondono ad esigenze fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, cui sottendono istanze di uniformità che richiamano direttamente i principi di unità ed indivisibilità della Repubblica e di uguaglianza dei cittadini.

Per i suoi contenuti e finalità, il soccorso pubblico presenta – è nozione di comune esperienza – riflessi immediati sul terreno del mantenimento dell'ordine pubblico.

Ciò vale anche per la prevenzione incendi, funzionale alla tutela della incolumità della vita e della sicurezza dei cittadini, anch'essa diretta anche a prevenire possibili reati, dolosi o colposi, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività che essa sottende (si ritengono applicabili anche i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004 in materia di circolazione stradale); recenti provvedimenti normativi inoltre disciplinano l'attività di prevenzione incendi come competenza statale, tra cui il D.P.R. n. 200/2004 e la legge n. 239/2004 sul riordino del settore energetico.

Alla prevenzione incendi ed al soccorso pubblico è inoltre inscindibilmente connessa la rigorosa necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare, ugualmente in tutti i casi, costanti livelli di sicurezza, (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003).

Altri compiti del Corpo Nazionale possono poi coinvolgere principi costituzionali di legislazione esclusiva o concorrente: si pensi, per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento all'art.117, lett. d, della Costituzione e, con riguardo ai secondi, alla “protezione civile”, alla “disciplina dei porti ed aeroporti civili”, al “trasporto e distribuzione dell'energia”.

Soccorre però sul punto l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003), che ha ritenuto che la disposizione dell'art. 118 della Costituzione, in applicazione del metodo di sussidiarietà verticale e di adeguatezza, possa attrarre la funzione legislativa, ove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative.

L'art. 1 riporta inoltre in forma aggiornata quanto disposto nel titolo I “Ordinamento dei servizi antincendio” della legge n. 469/1961 (artt. 1 e 9), nella parte in cui rispettivamente attribuiscono al Ministero dell'Interno il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi ed attestano il carattere civile dell'istituzione.

Non sono state inserite, per scelta sistematica, le parti in cui si individuano i contenuti delle funzioni, riscritti, invece, nel Capo III “Prevenzione incendi” e nel Capo IV “Soccorso pubblico” del decreto legislativo.

Si è tenuto conto inoltre delle competenze in materia di difesa civile previste dall'art 14 del d.lgs. n. 300/1999, dall'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 e dall'art. 52, comma 7, della legge n. 448/2001, (storicamente già previste dalla legge n. 1570/1941, nella parte in cui art.1 - prevede che il Corpo Nazionale è chiamato a contribuire “... ai bisogni della difesa territoriale”), in modo da individuare le attività svolte dal Corpo Nazionale nello specifico settore.

Il comma 2 dell'art. 1 riporta sostanzialmente la previsione dell'art. 11 della legge n. 225/1992, cui infatti si fa rinvio, e risponde alla opportunità di completare il quadro dei compiti spettanti al Corpo Nazionale.

**L'art. 2** riproduce al comma 1, tramite un rinvio normativo, l'attuale assetto organizzativo centrale del Corpo Nazionale, quale risulta dall'istituzione dei dipartimenti di cui al d.lgs. n. 300/1999 e successive modifiche, dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 e dal D.P.R. n. 398/2001 sull'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno.

Si è già detto sopra che con l'istituzione delle direzioni centrali di questo Dipartimento – con particolare riferimento a quelle con competenze tecniche di cui alle lettere a), b), d) ed h) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 398/2001- e con il successivo D.M. di attuazione in data 7 marzo 2002, sono state ridistribuite nell'ambito delle direzioni stesse le competenze che già

facevano capo ai succitati soppressi uffici centrali del Corpo Nazionale.

D'altra parte, nel citato D.P.R. n. 398/2001 si prevede che le predette direzioni centrali sono rette da dirigenti generali del Corpo Nazionale e che il coordinamento di tali uffici spetta all'Ispettore Generale Capo – ora denominato Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale.

Il comma 2 riporta in termini generali l'attuale assetto dell'organizzazione periferica: le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sono state istituite e disciplinate nel D.P.R. n. 314/2002; attualmente è prevista, per far fronte a particolari esigenze di soccorso della regione Trentino Alto Adige, una Direzione Interregionale per il Veneto – Trentino Alto Adige che non viene però espressamente richiamata nel testo perché rappresenta una forma particolare di organizzazione della Direzione Regionale del Veneto, disciplinata sulla base del D.P.R. n. 314/2002 e di appositi protocolli.

I Comandi Provinciali, i distaccamenti ed i posti di vigilanza sono previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge n. 469/1961; i reparti ed i nuclei speciali sono strutture operative di natura specialistica, richiamate in diverse disposizioni, nelle quali confluiscono i nuclei elicotteri, sommozzatori, nautici e le unità cinofile.

Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica del rinvio alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le attuali previsioni, contenute, tra gli altri, nel D.P.R. n. 314/2002 e successive modifiche, e negli artt. 11 e 12 della legge n. 469/1961.

**L'art. 3** accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo ed è diretto a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale, in precedenza denominato Ispettore Generale Capo.

Le funzioni sono state individuate partendo, come principale fonte di riferimento, dall'art. 8, comma 3, della legge n. 996/1970, di cui sono state mantenute tutte le previsioni relative a funzioni e compiti non confluite nelle aree di competenza delle già citate direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d) ed h) dell'art. 6 del D.P.R. n. 398/2001 (cfr. i compiti di direzione delle Scuole Centrali Antincendi, del Centro Studi ed Esperienze, dell'attività degli Ispettorati Regionali ed Interregionali, dei Comandi Provinciali; i compiti di sovrintendere ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei Comandi Provinciali e di formulare proposte sulla programmazione di forniture, di assegnazioni e gestione dei materiali, nonché di progettare e dirigere lavori degli impianti del Corpo Nazionale).

Le fondamentali funzioni del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale di direzione dell'organizzazione generale dei servizi tecnici, previste dal citato art. 8, vengono confermate attraverso il riconoscimento della posizione di vertice del Corpo Nazionale e delle funzioni di coordinamento delle direzioni centrali di cui sopra, nonché attraverso il mantenimento delle funzioni di raccordo tra le strutture periferiche e le direzioni centrali da lui coordinate.

Il testo è stato altresì coordinato con le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 246/2000, art. 24 della legge n. 521/1988, art. 2 del DPR n. 608/1994 e art.10 del DPR n. 577/1982 e successive modifiche, e con le previsioni relative all'organizzazione di questo Dipartimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 398/2002.

**L'art. 4** tratta la disciplina dei "distaccamenti volontari", in riferimento all'art.10 della legge n. 246/2000, che costituiscono una specifica articolazione delle strutture periferiche del Corpo Nazionale, di eventuale istituzione d'intesa con le Regioni e con gli enti locali; è apparso pertanto appropriato riservarne la trattazione in una norma autonoma.

**L'art. 5** tiene conto della speciale disciplina adottata in materia di servizi antincendio nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

## **CAPO II- Personale (artt. 6 - 12)**

La materia del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale ha formato oggetto, com'è ben noto, di una delega al governo con legge n. 252/2004 per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire in regime di diritto pubblico la disciplina del personale, anche di livello dirigenziale, ad esclusione del personale volontario .

Sulla base della legge-delega è stato emanato il d.lgs. n. 217/2005, che contiene il nuovo or-

dinamento del personale del Corpo Nazionale.

Nel procedimento di riassetto non vengono quindi prese in esame le disposizioni relative al personale permanente, fatti salvi quegli aspetti di carattere generale che non rientrano nella disciplina del rapporto di impiego.

Non si è tenuto conto, inoltre, delle norme relative al personale volontario ausiliario di leva, che sono state mantenute in vigore nella loro originaria formulazione, considerata la sospensione del servizio di leva disposta dal d.lgs. n. 215/2001.

Si è invece provveduto al riordino della disciplina relativa al personale volontario, in quanto questa categoria risulta espressamente esclusa dall'ambito della delega di cui alla legge e al decreto legislativo citati.

Anche in questo caso gli interventi operati sono nel segno della semplificazione e della delegificazione; la disciplina proposta regola in modo organico gli istituti relativi al rapporto di servizio del personale volontario e tiene conto del fatto che la normativa vigente affida ampi spazi di disciplina alla fonte regolamentare (D.P.R. n. 76/2004), situazione questa che nel testo viene maggiormente sviluppata.

**L'art. 6** distingue, sulla base degli articoli 7 e 8 della legge n. 1570/1941, e 14 e 16 della legge n. 469/1961, il personale del Corpo Nazionale in permanente e volontario, quest'ultimo legato all'Amministrazione da un rapporto solo di servizio; contiene inoltre le previsioni in merito all'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo Nazionale, nonché sull'utilizzo dei mezzi pubblici.

**L'art. 7** riporta quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 818/1984 riguardo all'utilizzazione del personale nelle istituzioni periferiche dipendenti dall'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale, fondazione di diritto privato con sede in Roma, presso il Ministero dell'Interno, di cui al D.P.R. n. 630/1959 e successive modifiche.

**Gli artt. da 8 a 12** sono dedicati al personale volontario e dettano le prescrizioni in materia di reclutamento, richiamo in servizio, trattamento economico, disciplina e cessazione dal servizio, e riportano in forma coordinata, con gli aggiornamenti intervenuti, gli articoli da 70 a 74 della legge n. 469/1961, 13 della legge n. 996/1970, 41 della legge n. 930/1980, 35 della legge n. 521/1988, 12 della legge n. 246/2000 e, ove necessario, del D.P.R. n. 76/2004.

### **CAPO III - Prevenzione incendi (artt. 13 – 23)**

Sono state riunite in modo organico le numerose previsioni in materia, modificando ove necessario il tenore letterale delle disposizioni, in modo da rendere il testo chiaro e conforme all'evoluzione dei principi nazionali e comunitari esistenti in materia.

Nelle redazioni delle norme si è tenuto conto oltre che delle fonti di rango legislativo anche di quelle regolamentari, ed in particolare del D.P.R. n. 577/1982, modificato dal D.P.R. n. 200/2004, sull'espletamento dei servizi antincendio, e dal D.P.R. n. 37/1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

È sembrato opportuno infatti riportare alla sede legislativa alcune previsioni del D.P.R. n. 577/1982 che, per il loro stesso contenuto, attengono preferibilmente ad una fonte di primo grado e che comunque, inserite nel decreto legislativo, conferiscono maggiore organicità al sistema.

**L'art. 13** definisce la nozione di prevenzione incendi, con riferimento anche agli aspetti interdisciplinari;

**L'art. 14** codifica il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi già contenuto nell'art. 22 della legge n. 1570/1941.

Tale competenza è stata affermata in alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'adozione di norme regolamentari (cfr. in particolare Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi parere n. 177/04 del 26/1/2004 e parere n. 3068/03 del 9/9/2003), in cui è stato ritenuto che la potestà regolamentare del Ministero dell'Interno risponde alla rigorosa necessità di adottare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale ed è riconducibile ad esigenze di carattere unitario dello Stato, avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell'area normativa della prevenzione

incendi.

Inoltre, il principio della competenza esclusiva dello Stato, e più in particolare del Ministero dell'Interno, è stato riconosciuto in recenti provvedimenti legislativi, quali la legge sul riordino del settore energetico, che determina tra l'altro il riparto di competenze Stato-Regione, e dal D.P.R. n. 200/2004 che reca alcune modifiche al DPR n. 577/1982, sulla disciplina del servizio antincendi.

Una ulteriore conferma in questo senso si legge nel parere reso dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato sul decreto legislativo in esame, in cui si afferma che le attività di prevenzione incendi sono finalizzate ad “assicurare standard uniformi di sicurezza per l'incolumità delle persone e richiamata altresì la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'attrazione al livello statale di funzioni amministrative comporta anche che tali funzioni possano essere organizzate e regolate solo dalla legge statale”.

**L'art. 15** disciplina l'emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

**negli artt. 16, 17, 18 e 19** vengono trattate in dettaglio alcune delle attività di prevenzione incendi elencate nell'art. 14, in relazione alla opportunità di fissare per le stesse una disciplina più completa.

In particolare, **l'art. 16** determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 966/1965, della legge n. 818/1984, del D.P.R. n. 577/1982 e del D.P.R. n. 37/1998.

Si fa presente che non è stata inserita alcuna disposizione sul nulla osta provvisorio in materia di prevenzione incendi, in quanto si tratta di un istituto transitorio, applicabile fino all'adozione di apposito decreto ministeriale (emanato in data 29/12/2005 e pubblicato nella G.U. del 1/2/2006); in considerazione della provvisorietà dell'istituto, nell'art. 35 viene mantenuto transitoriamente in vita l'art. 2 citato, fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto in esse verrà espressamente disposto.

La norma prevede inoltre che le attività soggette al rilascio del certificato vengano individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di criteri determinati, relativi sia alle esigenze tecniche di sicurezza in generale, sia alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportino in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni; fino all'emanazione del regolamento trovano naturalmente applicazione le disposizioni vigenti.

**Nell'art. 18** si disciplina il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, con l'estensione alle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, in considerazione delle esigenze di sicurezza che si pongono anche in questi ultimi casi.

**L'art. 19** introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi dal personale del Corpo Nazionale, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria.

**L'art. 20** dispone in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività; per le sanzioni penali si rileva che il testo non introduce nuove sanzioni, né modifica sostanzialmente quelle previste, ma riporta, con dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 818/1984.

Nell'attuale formulazione dell'art. 20 l'Amministrazione ha tenuto conto dei rilievi della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 282/1990, relativamente al citato art. 5, comma 1; la previsione della sanzione penale è stata infatti ancorata alla introduzione di elementi di maggiore specificità, a cui già l'art. 5 faceva, seppure implicitamente, riferimento, quali la definizione dei requisiti essenziali per la determinazione del fatto tipico e l'introduzione di un criterio che determina, con sufficiente specificità, la condotta penalmente rilevante (l'impiego di prodotti infiammabili o esplosivi che comportino in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni).

A un successivo provvedimento amministrativo viene poi demandata solo una funzione integrativa in ordine a quegli elementi che non possono essere indicati in modo particolareggiato dalla legge; si tratta dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1955, tuttora vigente e applicabile, come confermato da recenti decisioni della Cassazione penale (cfr. Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 45064 del 24/11/2003).

**Gli artt. 21 e 22** dettano rispettivamente le norme sull'istituzione del Comitato centrale tecnico scientifico e dei Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi.

**L'art. 23** sancisce, come regola generale, l'onerosità della prestazioni di prevenzione incendi di cui all'art 14, già prevista in singole disposizioni sparse in più provvedimenti, salvo le eccezioni espressamente richiamate.

#### **CAPO IV- Soccorso pubblico ( artt. 24-26)**

Il testo presenta una sistematizzazione e razionalizzazione delle norme presenti in tema di soccorso pubblico e parte dall'individuazione della relativa nozione connessa al verificarsi di eventi che richiedono interventi d'urgenza.

La nozione di soccorso pubblico ed i contenuti della corrispondente attività, fissati all' **art . 24**, commi da 1 a 4, sono stati tratti da una lettura complessiva ed evolutiva degli artt. 1, 23, 24, 25 e 30 della legge n. 1570/1941, 1 della legge n. 469/1961, 6 della legge n. 996/1970 ed 11 della legge n. 225/1992, per gli eventi di protezione civile; in particolare, il comma 4, riferito a tali eventi, chiarisce che spetta al Corpo Nazionale la direzione tecnica degli interventi di primo soccorso.

Il comma 5 individua gli interventi collegati ad eventi di difesa civile, in corrispondenza delle attribuzioni del Corpo Nazionale in materia ed in linea con i compiti di istituto; le specifiche fonti normative di riferimento, in tema di attribuzione di competenze, sono costituite dagli artt.14 del d.lgs. n. 300/1999, 6 del D.P.R. n. 398/2001 e 52, comma 7, della legge n. 448/2001, che assegna al Corpo Nazionale le risorse per fronteggiare, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

Il comma 6 prevede la conclusione di accordi di programma per definire il contenuto dell'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale nel caso di incendi boschivi, con i necessari coordinamenti con la legge-quadro n. 353/2000; il comma 7 detta disposizioni concernenti le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti di soccorso.

**Nell'art. 25** è stata riscritta, accorrandola in un'unica previsione, la disciplina sui servizi a pagamento, applicati tutte le volte in cui non sussista un pericolo di danno imminente alle persone o ai beni, secondo quanto previsto negli artt. 26 della legge n.1570/1941, 1, 3 e 5 della legge n. 966/1965, 40 della legge n. 930/1980 e 18 della legge n. 246/2000.

**L'art. 26** riguarda il soccorso in ambito portuale ed aeroportuale, previsto in via generale dall'art. 1 della legge n. 469/1961 e disciplinato rispettivamente dalla legge n. 690/1940, dagli artt.1, 2, 3 e 7 della legge n. 930/1980 e dalla legge n. 384/1991; nella formulazione della norma è stato adottato il criterio di richiamare, per esigenze di organicità, le competenze fondamentali del Corpo Nazionale, lasciando in vita la risalente disciplina che regola la materia e la cui rivisitazione coinvolge competenze anche di altre Amministrazioni.

#### **CAPO V- Disposizioni in materia di contabilità ( artt. 27 e 28)**

**Gli artt. 27 e 28** contengono rispettivamente la disciplina relativa alla destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e le norme in materia di amministrazione e contabilità.

In relazione al secondo punto, per le considerazioni già svolte, si è preferito richiamare la potestà regolamentare dell'Amministrazione e fare contemporaneamente salvo il D.P.R. n. 550/1999 e successive modifiche.

#### **CAPO VI- Disposizioni finali ed abrogazioni ( artt. 29 - 36)**

**L'art. 29** è dedicato alle forniture di caserme, immobili e materiali destinati allo svolgimento dei servizi di istituto; contiene altresì prescrizioni in materia di immatricolazioni di automezzi ed aeromobili del Corpo Nazionale e riunisce e riscrive , previa eliminazione delle parti non più vigenti, gli artt. 20 e 21 della legge n. 1570/1941, 107 della legge n. 469/1961 e 14, comma 13, della legge n. 109/1994.

**L'art. 30** prevede l'assegnazione al personale di alloggi di servizio a titolo gratuito ed a titolo oneroso, in base a quanto disposto dagli artt. 21 della legge n. 1570/1941, 129 del R.D. n.



699/1942, 3 del D.L. n. 176/1995, convertito dalla legge n. 284/1995, 8 della legge n. 246/2000 e, ove necessario, dal D.M. n. 296/2003.

Le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio sono state disciplinate in un regolamento dell'Amministrazione (D.M. n. 296/2003), che si è però preferito non richiamare nel testo, ma fare oggetto di rinvio per il fine già precisato di evitare irrigidimenti della disciplina.

**Gli artt. 31 e 32** raccolgono le disposizioni esistenti in materia di uniformi ed equipaggiamenti, ricomprese negli articoli 70 della legge n. 1570/1941 e nel capo III del R.D. n. 699/1942, con rinvio per le modalità di attuazione ad un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'Interno.

**L'art. 33** include una nuova previsione, finalizzata a dare rilievo all'attività fino ad ora svolta dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, che ha rappresentato nella concreta esperienza un forte punto di riferimento per il personale in congedo, in modo da assicurare nel futuro forme di collaborazione sempre più attive tra Corpo Nazionale e personale congedato.

**L'art. 34** contiene una disposizione di delegificazione relativa alla successiva fase di attuazione del decreto legislativo.

**L'art. 35** contiene l'elencazione delle abrogazioni, che sono state introdotte tenendo presente le disposizioni:

- che risultano eliminate per sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento generale o che sono state implicitamente già abrogate da disposizioni di settore o che comunque hanno esaurito i propri effetti;
- da abrogare perché riprodotte nel testo del decreto legislativo o per esigenza di coordinamento formale;
- da mantenere transitoriamente in vita fino all'emanazione di una nuova disciplina secondo quanto previsto nel decreto legislativo.

**L'art. 36** introduce infine una norma di rinvio dinamico, necessaria per i numerosi richiami presenti in leggi, regolamenti ed atti amministrativi alle disposizioni riscritte nel decreto legislativo; il comma 2 conferma la vigenza delle disposizioni contenute in decreti ministeriali o regolamenti attualmente esistenti, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti nel decreto legislativo; il comma 3 fa salve le competenze del Ministero della Difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, secondo quanto attualmente previsto, nonché le disposizioni di recepimento della Convenzione di Amburgo del 1979, relative alla salvaguardia della vita umana in mare.

Tanto premesso, si fa rinvio all'allegato prospetto per l'elencazione completa delle normative oggetto del testo e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

## **ALLEGATO**

### **Prospetto delle leggi e dei regolamenti presi in esame per la redazione del testo:**

- regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 "Approvazione delle disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili";
- legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti";
- legge 27 dicembre 1941, n.1570 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendio";
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 "Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 "Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi";
- legge 13 maggio 1961, n.469 "Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottoufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

- legge 4 gennaio 1963, n. 10 “Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza”;
- legge 26 luglio 1965, n.966 “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento”;
- legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità” – protezione civile;
- legge 27 dicembre, n.850 “Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- legge 23 dicembre 1980, n.930 “Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” ;
- legge 18 luglio 1980, n. 406 “Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi”;
- legge 7 dicembre 1984, n.818 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e3 della legge 4 marzo1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, “Disciplina temporanea per l'accesso ai ruoli della pubblica sicurezza e provvedimenti urgenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n.402;
- legge 5 dicembre 1988, n.521 “Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- legge 2 dicembre 1991, n. 384 “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti”;
- legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;
- decreto legge 1 ottobre 1996, n.512 “Incremento di organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.609;
- legge 10 agosto 2000, n. 246 “Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 “Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'Interno”;
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi, modificato dal DPR 10 giugno 2004, n. 200;
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.
- D.L.gs. 08/03/2006, n. 139.

**D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64**  
**Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140<sup>(5)</sup> del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.**

(G.U. n. 118 del 22 Maggio 2012)

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Visto** l'articolo 87 della Costituzione; **Visto** l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Visto** l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; **Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010; **Uditi** i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011; **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012; **Sulla proposta** del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

**INDICE**

**Titolo I - NORME GENERALI**

**Titolo II - NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO**

**Titolo II - SOVRAORDINAZIONE**

**Titolo IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Capo I - Norme generali

Capo II - Disposizioni sui servizi

Capo III - Modalità esecutive dei servizi

Capo IV - Assenze dal servizio

**Titolo V - ASSISTENZA**

**Titolo VI - ATTIVITÀ SPORTIVA**

**Titolo VII - ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE**

**Titolo VIII - SPECIALITÀ E ABILITAZIONI**

Capo I - Specialità

Capo II - Abilitazioni

**Titolo IX - I SERVIZI**

Capo I - Servizi ed attività del corpo nazionale

Capo II - I servizi di soccorso pubblico

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Attività di coordinamento, direzione e controllo

Sezione III - Dispositivo di soccorso

Sezione IV - Interventi di soccorso

Capo III - Altri servizi tecnici ed operativi

Capo IV - Servizi di prevenzione incendi

Capo V - Attività di formazione interna

Capo VI - Attività funzionali all'espletamento dei servizi

**Titolo X - CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI**

<sup>5</sup> D.Lgs n. 217/2005 (Ordinamento del personale del C.N.VV.F.) - **Art. 140** (Regolamento di servizio del C.N.VV.F.). - 1. Il regolamento di servizio del C.N.VV.F. è approvato con D.P.R., da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Titolo I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Obiettivi ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumità e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonché, per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

### **Art. 2 - Giuramento**

1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalità e la formula prevista dall'articolo 2<sup>(6)</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.

### **Art. 3 - Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

1. La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonché le caratteristiche, le modalità di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.<sup>(7)</sup>

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalità di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.

3. Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.

4. È vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.

### **Art. 4 - Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale**

1. Ai sensi dell'articolo 6<sup>(8)</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonché, per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31<sup>(9)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello

---

<sup>6</sup> DPR n. 253/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati) - **Art. 2** (Momento del giuramento e relativa formula). - 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». 2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego. 3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

<sup>7</sup> DPR 18 febbraio 2005, n. 20 "Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle relative modalità di uso e custodia".

<sup>8</sup> Art. 6 del DPR 28 luglio 1967, n. 851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato). - Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette funzioni. Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.

<sup>9</sup> Art. 31 (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite

svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8,<sup>(10)</sup> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità elettroniche.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonché le funzioni di tipo informatico associate.

3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

#### **Art. 5 - Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento**

1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 è rinnovata al passaggio di ruolo ed è portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed è restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

2. La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermità neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.

### **Titolo II - NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO**

#### **Art. 6 - Uso della lingua italiana**

1. In servizio e nei rapporti con l'utenza è previsto l'uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge.

#### **Art. 7 - Doveri generali**

1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità; rispetta i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepo- nendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare:

- a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di protezione dei dati personali;
- c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

---

*dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso. 2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti.*

<sup>10</sup> Art. 66. (Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. - Comma 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del DPR 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.



- d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di autocertificazione;
  - e) rispettare l'orario di lavoro; adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio;
  - f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
  - g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psicofisico;
  - h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
  - i) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonché nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le circostanze del fatto;
  - l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
  - m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
  - n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
  - o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
  - p) in caso di legittimo impedimento alla puntuale presentazione in servizio, il personale ha l'obbligo di darne tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovata impossibilità;
  - q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Amministrazione, che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari, o non finanziari, propri.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54<sup>(11)</sup> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro**

1. Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mez-

---

<sup>11</sup> Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. (Omissis). 5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

zi messi a disposizione ed in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo è espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresì, vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.

3. Il personale è tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, è funzionale alla sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilità della qualifica rivestita.

4. È vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.

### **Art. 9 - Onori e saluto**

1. In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, è tenuto a rendere il saluto alle autorità, secondo le modalità previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto è, inoltre, reso, con le medesime modalità, ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.

3. Il saluto è una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.

### **Art. 10 - Incompatibilità di impiego**

1. Al personale del Corpo nazionale si applica la disciplina di cui all'articolo 53<sup>(12)</sup> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle singole ipotesi di incompatibilità e per le autorizzazioni in deroga, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dagli articoli 36<sup>(13)</sup> e 82<sup>(14)</sup> del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

---

<sup>12</sup> Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). ...

<sup>13</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 36 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche; g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli

<sup>14</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 82 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilità; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la

### **Art. 11 - Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie**

1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonché dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio di competenza.

2. La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soccorso, dovrà limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilità di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento.

3. La divulgazione di notizie concernenti l'attività dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura è attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalità dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.

### **Art. 12 - Obblighi di formazione professionale**

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142<sup>(15)</sup> del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale è tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.

2. L'attività formativa è preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali del personale, nonché a consolidarne la capacità nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.

3. Il personale, nell'effettuazione dell'attività di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.

4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

### **Art. 13 - Diritto di associazione**

1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni è libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attività istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.

## **TITOLO III - SOVRAORDINAZIONE**

### **Art. 14 - Ordine di sovraordinazione**

1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attività tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche è disciplinato dagli articoli 1, comma 3,<sup>(16)</sup> 39, comma 4,<sup>(17)</sup> 50, comma 4,<sup>(18)</sup> 59, comma 4,<sup>(19)</sup> e 85, comma 3,<sup>(20)</sup> del

---

*tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli*

<sup>15</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 142 (Formazione del personale)

<sup>16</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 1. (Istituzione dei ruoli). comma 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

<sup>17</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 39 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.

3. Il personale dirigente è sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui è preposto.

4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3.

6. Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo preposto alla direzione del servizio.

#### **Art. 15 - Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera h), il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisi all'esecuzione delle disposizioni ricevute, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. In ogni caso il dipendente deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

#### **Art. 16 - Rapporti con i superiori**

1. Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordinazione funzionale di cui all'articolo 14 e fermo restando la disciplina di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 7, ha diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'unità organizzativa da cui dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale li inoltra immediatamente all'ufficio cui sono diretti.

### **Titolo IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **Capo I - NORME GENERALI**

#### **Art. 17 - Impiego nei servizi**

1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessità ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.

#### **Art. 18 - Presentazione in servizio**

1. Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita.

2. L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.

---

<sup>18</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 50 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici). - 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.

<sup>19</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 59 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.

<sup>20</sup> D.Lgs n. 217/05 - Art. 85 (Istituzione dei ruoli). comma 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.

### **Art. 19 - Riconoscimento in servizio**

1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificità professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e comunque:

- a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle attività operative di soccorso;
- b) nell'espletamento delle attività di addestramento e di formazione professionale;
- c) nell'espletamento di servizi di vigilanza;
- d) nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione;
- e) in occasioni di cerimonie ufficiali;
- f) nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata.

2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.

4. Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

## **Capo II - DISPOSIZIONI SUI SERVIZI**

### **Art. 20 - Disposizioni sullo svolgimento del servizio**

1. Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante **circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio**.

2. Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il personale dipendente interessato. Le disposizioni di interesse generale debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio, ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.

3. Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilità e di qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio, comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica.

### **Art. 21 - Circolari**

1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento.

2. Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente.

3. Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.

### **Art. 22 - Disposizioni di servizio**

1. Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente individuati, diretti a regolamentare, organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio.

2. Le disposizioni di servizio sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale.

3. Le disposizioni di servizio sono esposte nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di



prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.

#### **Art. 23 - Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendenti provvedimenti e disposizioni di interesse generale.
2. Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.

#### **Art. 24 - Foglio di servizio**

1. Il foglio di servizio è il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale.
2. Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e può contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale.
4. Il foglio di servizio è esposto nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
5. I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.

### **Capo III - MODALITÀ ESECUTIVE DEI SERVIZI**

#### **Art. 25 - Esecuzione dei servizi**

1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari del servizio al quale è addetto.

#### **Art. 26 - Partecipazione del personale ai servizi istituzionali**

1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale.
2. L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro è effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione ed uniformità, privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.

#### **Art. 27 - Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro**

1. L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonché le diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono funzionali all'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo nazionale e stabilite dal procedimento negoziale.

#### **Art. 28 - Obblighi di permanenza in servizio**

1. In caso di necessità ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale può essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in

servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari è disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali.

2. Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio.

3. Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicinato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.

#### **Art. 29 - Obblighi del personale al termine del servizio**

1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.

2. Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, comunque, al termine del turno di servizio.

3. I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possibile su specifico registro, al fine di garantire, nella continuità, una corretta gestione dello stesso.

#### **Art. 30 - Reperibilità**

1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità, ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato.

2. Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Dipartimento.

#### **Art. 31 - Controllo sui servizi**

1. Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduità il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.

2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate soluzioni.

3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

### **Capo IV - ASSENZE DAL SERVIZIO**

#### **Art. 32 - Congedo ordinario**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono:

- a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale;
- b) il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della propria diretta collaborazione; il Capo del Corpo nazionale nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore centrale e il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli ambiti di ri-

spettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale;

c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale.

2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.

### **Art. 33 - Assenze per malattia**

1. Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni vigenti.

2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza.

3. A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la piena operatività dei servizi di soccorso tecnico urgente, il personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,<sup>(21)</sup> deve essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di rischio, nonché per eventuali verifiche mediche.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, sono individuate le patologie per le quali non è indispensabile l'acquisizione della certificazione medica di cui al comma 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35. Con il medesimo decreto si provvede, altresì, a dettare specifiche disposizioni, per il personale in servizio nelle componenti specialistiche e specializzate, in ragione dei peculiari requisiti psicofisici richiesti.

5. Ferma restando la primaria competenza delle strutture sanitarie regionali e quanto disciplinato nell'ambito dei procedimenti negoziali, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare, ove le predette strutture sanitarie non abbiano provveduto, visite di controllo tramite i propri sanitari.

## **Titolo V - ASSISTENZA**

### **Art. 34 - Assistenza sanitaria**

1. In relazione all'espletamento di specifiche attività e nei settori in cui vi sia una particolare necessità, il Dipartimento può avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di:

- a) medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno;
- b) medici specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio sanitario del Dipartimento competono la predisposizione della convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attività affidata in convenzione.

### **Art. 35 - Accertamenti sanitari**

1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonché il giudizio di idoneità psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel

---

<sup>21</sup> D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13<sup>(22)</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

2. Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale può procedere, in ragione di particolari patologie che possono incidere sull'attività di soccorso tecnico urgente, ad accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneità psico-fisica dei dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a procedure per la concessione di trattamenti di privilegio.

3. Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12<sup>(23)</sup> della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto.

4. Ai sensi dell'articolo 20<sup>(24)</sup> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'attività operativa cui è preposto. A tale scopo può essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale militare per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneità oppure di totale o parziale inidoneità al servizio di istituto.

5. L'invio all'ospedale militare può essere disposto su richiesta del personale.

6. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente può essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

#### **Art. 36 - Misure di profilassi**

1. Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche ed agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre, esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse alle esigenze di servizio.

#### **Art. 37 - Attività assistenziali**

1. L'Amministrazione favorisce le attività assistenziali dirette al personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

---

<sup>22</sup> *DPR 10 aprile 1984, n. 210 - Art. 13 (Libretto sanitario). - A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i risultati da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonché ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.*

<sup>23</sup> *Legge 5 dicembre 1988, n. 521 - Art. 12 (Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psico-fisica). - 1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del C.N.VV.F che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi. 2. L'idoneità psico-fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del C.N.VV.F e composta da almeno due medici. 3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psico-fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego. 4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del C.N.VV.F, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.*

<sup>24</sup> *D.Lgs n. 81/2008 - Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)*

## **Titolo VI - ATTIVITÀ SPORTIVA**

### **Art. 38 - Principi generali**

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, dando indicazione sulle modalità di partecipazione; sviluppa l'attività agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed il patrimonio sportivo nazionale; favorisce le attività sportive dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle attività del Corpo nazionale. Il personale del Corpo nazionale organizza e coordina l'attività sportiva di:

- a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli articoli 145<sup>(25)</sup> e 147<sup>(26)</sup> del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma;
- b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante il regolamento di istruzione per l'addestramento ginnico-sportivo del personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati presso il corrispondente Comando provinciale;
- c) Rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione.

2. Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.

### **Art. 39 - Personale**

1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali.

2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneità all'attività sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146<sup>(27)</sup> del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attività sportive.

## **Titolo VII - ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE**

### **Art. 40 - Assegnazioni alle sedi di servizio**

1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, è destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali.

2. Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,<sup>(28)</sup> pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta

<sup>25</sup> D.Lgs n. 217/2005 - Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del C.N.VV.F.)

<sup>26</sup> D.Lgs n. 217/2005 - Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del C.N.VV.F.)

<sup>27</sup> D.Lgs n. 217/2005 - Art. 146 (Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità) ...

<sup>28</sup> Il DPR 7 maggio 2008 (G.U. n. 168 del 19 luglio 2008, S.O.), contiene il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F.



Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### **Art. 41 - Incarichi e trasferimenti**

1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi.
2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
3. L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilità volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonché la piena e costante operatività dei nuclei specialistici.
4. I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformità con quanto previsto dall'articolo 50.
5. Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3<sup>(29)</sup> della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale può essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave nocimento al prestigio dell'Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza.
6. I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,<sup>(30)</sup> e successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessità di studio del dipendente interessato e dei propri figli.
7. I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.

#### **Art. 42 - Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio**

1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del per-

<sup>29</sup> *Legge n. 97/2001 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) - Art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). - 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.*

<sup>30</sup> *Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).*

sonale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

2. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori regionali ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale presenti nel territorio regionale e interregionale.

3. Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale che viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base della disponibilità e delle graduatorie.

4. Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

5. I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo sono definiti previo accordo negoziale nazionale decentrato.

#### **Art. 43 - Assegnazioni temporanee a domanda**

1. Il Dipartimento può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

#### **Art. 44 - Mobilità interna alle sedi di servizio**

1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilità del personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato:

- a) tra le direzioni centrali e da e verso gli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento, su disposizione del Capo del Dipartimento;
- b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione del Capo del Corpo, su disposizione del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Capo del Corpo;
- c) all'interno della direzione centrale, su disposizione del direttore centrale;
- d) nelle direzioni regionali e interregionali, nei comandi provinciali su disposizione del dirigente responsabile.

2. I criteri per la mobilità interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilità del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.

### **Titolo VIII - SPECIALITÀ E ABILITAZIONI**

#### **Capo I - SPECIALITÀ**

#### **Art. 45 - Attività specialistiche**

1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159<sup>(31)</sup> del decreto le-

<sup>31</sup> *L'Art. 159 (Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante) comma 1 del D.Lgs n. 217/2005 prevede che in attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei Dlgs integrativi previsti dall'art. 2 co. 3, della legge n. 252/04, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante in servizio alla data di entrata in vigore del decreto è inquadrato nell'istituita qualifica come segue: a) specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato: capo squadra; b) tecnico di elicottero e di pilota di elicottero: capo reparto; c) specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale: sostituto direttore antincendi; d) elicotterista esperto: sostituto direttore antincendi capo; e) elicotterista controllore capo: sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»; f) coordinatore aeronavigante: direttore-vice dirigente.*

gislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialità del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attività di soccorso tecnico specialistico espletate da:

- a) elicotteristi e piloti d'aereo;
- b) sommozzatori;
- c) nautici;
- d) radioriparatori.

2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, è rilasciato il libretto individuale di specialità.

3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.

4. Il personale specialista è assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialità posseduta.

#### **Art. 46 - Organizzazione delle specialità**

1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. I requisiti di accesso alle specialità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalità e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.

#### **Art. 47 - Impiego degli specialisti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attività dei nuclei specialistici.

2. L'eventuale impiego in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento.

3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui è direttamente responsabile.

#### **Art. 48 - Libretto individuale di specialità**

1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialità del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialità, nonché la gestione dei dati in essi contenuti.

2. I libretti individuali di specialità contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validità dei brevetti posseduti.

#### **Art. 49 - Sospensione, revoca e rinuncia alla specialità**

1. L'inidoneità temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialità fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psicofisica ed attitudinale.

2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psicofisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento.

3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialità, qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'ope-

ratività della specialità, in ragione della specificità del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.

4. La richiesta di riammissione alla specialità è sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la può accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

#### **Art. 50 - Trasferimenti del personale specialista**

1. I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialità posseduta e sono disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

### **Capo II - ABILITAZIONI**

#### **Art. 51 - Attività di specializzazione**

1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attività istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, è impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed è direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtù delle specifiche abilitazioni conseguite.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attività di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale.

3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.

### **Titolo IX - I SERVIZI**

#### **Capo I - SERVIZI ED ATTIVITÀ DEL CORPO NAZIONALE**

##### **Art. 52 - Servizi ed attività del Corpo nazionale**

1. Il presente disciplina le modalità di effettuazione dei servizi istituzionali e delle attività del Corpo nazionale con particolare riferimento a: a) servizi di soccorso pubblico; b) servizi tecnici ed operativi in genere; c) servizi di prevenzione incendi; d) attività di formazione interna; e) attività funzionali all'espletamento dei servizi.

#### **Capo II - I SERVIZI DI SOCCORSO PUBBLICO**

##### **Sezione I - Disposizioni generali**

##### **Art. 53 - Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico**

1. I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articolo 24<sup>(32)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal Corpo nazionale, come definiti dalle disposizioni vigenti, sono espletati dalle strutture del Corpo nazionale in favore della popolazione, secondo quanto indicato nel presente regolamento e nelle direttive del Dipartimento.

2. Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto ad ogni altro servizio programmato o in corso di espletamento da parte del personale.

3. I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo è dovuto da parte dei beneficiari del servizio.

##### **Art. 54 - Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico**

1. Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,<sup>(33)</sup> partecipa all'attività di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica

<sup>32</sup> D.Lgs n. 139/2006 - Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico)

<sup>33</sup> D.Lgs n. 217/2005 - Art. 85 (Istituzione dei ruoli)

posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza. Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attività di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.

2. Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attività del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unità da impiegare e la modalità di partecipazione al servizio.

3. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalità e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.

4. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 85,<sup>(34)</sup> comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, durante le attività di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attività proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.

#### **Art. 55 - Obblighi del personale libero dal servizio**

1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti.

2. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l'Amministrazione può utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy.

3. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di reperibilità di rispettare le modalità di rientro in servizio indicate dall'articolo 30.

4. Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi è tenuto a segnalarlo all'autorità giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.

#### **Art. 56 - Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso**

1. Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attività di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonché il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato.

2. Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessità. Le attività di soccorso hanno origine al

---

<sup>34</sup> Il Titolo I°, Capo II°, e il titolo II° del D.Lgs n. 217/2005 recano rispettivamente "Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi" e "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del C.N.VV.F."



momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto.

3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilità connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso:

- a) assume le notizie di eventi in cui è necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco;
- b) interviene con la massima celerità;
- c) si relaziona mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;
- d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorità della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumità propria e degli altri soccorritori;
- e) opera nella propria squadra, collaborando fattivamente con tutti i componenti e si coordina con gli operatori delle altre squadre presenti attraverso i responsabili delle stesse, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;
- f) individua le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza;
- g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in perfetta efficienza;
- h) effettua valutazioni e dà disposizioni in funzione del livello di responsabilità esercitato, tenendo conto delle conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale posseduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di protezione e tutela in connessione ai potenziali pericoli generati dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare;
- i) informa, quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi, richiedendone il supporto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- l) in qualità di responsabile delle operazioni dirige l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di favorire il migliore esito delle operazioni di soccorso;
- m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di proprietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;
- n) identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza;
- o) effettua, secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attività di polizia giudiziaria di competenza;
- p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto connesso con le funzioni espletate nel servizio di soccorso;
- q) trasmette le relazioni interne di servizio attinenti a eventuali disservizi verificatisi durante il turno.

#### **Art. 57 - Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale**

1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si espletano mediante:

- a) il rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo;
- b) l'approntamento di dispositivi di soccorso in grado di intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza;
- c) l'effettuazione degli interventi operativi;
- d) la predisposizione degli atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi all'attività operativa effettuata.

## Sezione II - Attività di coordinamento, direzione e controllo

### Art. 58 - Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale

1. Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarietà del Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, nonché il coordinamento e la direzione tecnico-operativa degli interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,<sup>(35)</sup> e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469,<sup>(36)</sup> come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,<sup>(37)</sup> e dal comma 4 dell'articolo 24<sup>(38)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Il personale, durante l'espletamento del servizio, è tenuto alla conoscenza dei referenti operativi del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura in cui opera.

### Art. 59 - Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale

1. Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all'articolo 3<sup>(39)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le responsabilità demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilità dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469,<sup>(40)</sup> il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, è assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.
2. In assenza di specifiche unità di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.

### Art. 60 - Attività di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'attività di soccorso pubblico, di coordinamento e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura l'attivazione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura operante.
2. In caso di crisi o calamità, che superano le capacità operative territoriali, il coordinamento e

<sup>35</sup> **Art. 24 della legge n. 1570/41** (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi) ...

<sup>36</sup> **Art. 12 della legge n. 469/61** (Ordinamento dei servizi antincendi del C.N.VV.F. e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del C.N.VV.F.) ...

<sup>37</sup> **Art. 40 (Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti) - comma 3 del D.Lgs n. 217/2005**: "I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istruzione nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi."

<sup>38</sup> **D.Lgs n. 139/2006 - Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico)** ...

<sup>39</sup> **D.Lgs n. 139/2006 - Art. 3 (Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)** ...

<sup>40</sup> **Art. 12 della legge n. 469/61** (Ordinamento dei servizi antincendi del C.N.VV.F. e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del C.N.VV.F.) ...

l'attivazione delle risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.

#### **Art. 61 - Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso**

1. Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso è costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilità decisionale.

2. Per la gestione dell'attività di soccorso pubblico vengono individuati livelli di organizzazione del sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso tecnico i cui referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura:

##### **a) livello nazionale - direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico:**

- 1) unità di servizio di guardia al centro operativo nazionale;
- 2) dirigenti di area della direzione centrale per l'emergenza e dirigenti di area del Dipartimento, qualora interessati;
- 3) dirigente dell'area "Gestione e coordinamento dell'emergenza" della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;
- 4) direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;

##### **b) livello regionale o interregionale - direzioni regionali ed interregionali:**

- 1) responsabile della sala operativa regionale;
- 2) unità in servizio di guardia regionale o interregionale, laddove previsto;
- 3) il dirigente di supporto al direttore regionale, laddove previsto;
- 4) direttore regionale o interregionale;

##### **c) livello provinciale - comandi provinciali:**

- 1) capo partenza;
- 2) unità in servizio di guardia provinciale;
- 3) comandante provinciale.

3. In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni con le strutture e gli enti interessati.

4. Qualora sul luogo dell'intervento operino più squadre o personale appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con compiti di direzione e coordinamento operativo, la responsabilità delle attività è attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al comma 2, lettera c), sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui all'articolo 14.

### **Sezione III - Dispositivo di soccorso**

#### **Art. 62 - Articolazione del dispositivo di soccorso**

1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso:

- a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale;
- b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate;
- c) le colonne mobili regionali;
- d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attività di soccorso.

2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilità dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilità richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di

soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilità, in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì integrato, in caso di contingenti necessità, con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.

### **Art. 63 - Servizio di guardia**

1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare:

- a) informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni;
- b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta;
- c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;
- d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;
- e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;
- f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base dell'attività di polizia giudiziaria effettuata.

2. L'unità responsabile del servizio di guardia della sala operativa regionale o interregionale dirige e controlla, su disposizione del direttore regionale o interregionale, l'attività della sala operativa durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività di soccorso nel territorio di competenza, in particolare:

- a) provvede all'invio dei nuclei specialistici dipendenti funzionalmente dalla direzione regionale o interregionale, nonché di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;
- b) predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale;
- c) riferisce al direttore regionale o interregionale sugli scenari incidentali in corso anche in relazione agli allenamenti ricevuti ed alle pianificazioni di emergenza predisposte; sulla base di possibili sviluppi di eventi calamitosi provvede all'invio delle squadre.

3. L'unità responsabile del servizio di guardia al centro operativo nazionale dirige e controlla, nell'osservanza delle disposizioni del sistema di coordinamento e controllo della direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, l'attività del centro operativo nazionale durante il turno di servizio, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività informativa e dell'attività di soccorso a livello nazionale e internazionale, attraverso le principali seguenti azioni:

- a) acquisisce le notizie relative ad eventi di interesse del Dipartimento, selezionandole ed approfondendone gli elementi conoscitivi e divulgandole alle strutture interessate;
- b) nel caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali o interregionali, in base alle direttive ricevute provvede all'invio dei nuclei specialistici, di squadre e di mezzi di soccorso;
- c) a seguito di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, in base alle direttive ricevute predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale nel territorio colpito;
- d) analizza gli scenari incidentali in corso ed effettua, anche a seguito degli allertamenti ricevuti e delle pianificazioni di emergenza predisposte, valutazioni sui possibili sviluppi di

eventi calamitosi, provvedendo in base alle direttive ricevute all'invio delle squadre per assicurare il più efficace contrasto all'emergenza;

e) relaziona le autorità centrali del Dipartimento sugli interventi in corso.

4. All'unità di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilità.

#### **Art. 64 - Servizio delle sale operative**

1. Il servizio nelle sale operative è svolto da personale del Corpo nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresì formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici.

2. L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione è riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso.

3. Il personale addetto alle sale operative effettua, conformemente alle direttive ricevute ed in relazione al livello di competenza della struttura in cui opera, prioritariamente le attività di:

- a) allertamento ed attivazione del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso della struttura;
- b) comunicazione e coordinamento con le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
- c) attivazione del dispositivo di soccorso nel territorio di competenza;
- d) monitoraggio e costante aggiornamento degli interventi in corso nel territorio di competenza;
- e) collegamento con altre sale operative di enti ed istituzioni interessate alla gestione dell'emergenza, richiedendone, secondo le modalità previste, l'attivazione ed il supporto per le operazioni di competenza.

4. Il personale addetto alla sala operativa provinciale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

- a) gestione delle richieste di soccorso pervenute alle linee telefoniche "115" o da altri collegamenti di emergenza, ovvero derivanti da segnalazioni di situazioni di pericolo trasmesse dal personale operativo delle sedi distaccate o durante l'espletamento dell'attività istituzionale;
- b) invio delle squadre e dei mezzi per gli interventi di soccorso nel territorio di competenza;
- c) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento;
- d) gestione delle comunicazioni con le squadre durante le fasi di intervento;
- e) trasmissione delle richieste di adozione di provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone ed alla preservazione dei beni.

5. Il personale addetto alla sala operativa regionale o interregionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

- a) invio dei nuclei specialistici dipendenti, funzionalmente, dalla direzione regionale o interregionale;
- b) invio di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;
- c) mobilitazione e impiego della colonna mobile regionale;
- d) monitoraggio della consistenza del personale operativo e dei mezzi in forza ai comandi provinciali, compresi quelli della colonna mobile regionale, nonché del personale e dei nuclei specialistici;
- e) monitoraggio a livello regionale della ricaduta radioattiva attraverso la rete di rilevamento nazionale;
- f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.

6. Il personale addetto al centro operativo nazionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

- a) allertamento, mobilitazione ed autorizzazione all'invio di squadre, nuclei specialistici e mezzi operativi in caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali ed interregionali;
- b) comunicazione con altre sale operative istituzionali di livello nazionale;



- c) monitoraggio della consistenza dei mezzi e del personale operativo, nonché dei nuclei specialistici;
- d) invio all'estero di squadre operative;
- e) monitoraggio della ricaduta radioattiva al suolo attraverso la rete di rilevamento nazionale;
- f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.

#### **Art. 65 - Modalità di espletamento dei servizi delle sale operative**

1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento dei servizi indicati all'articolo 64, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale addetto, cura l'esecuzione di ogni attività connessa, con particolare riferimento a:

- a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli apparati e dei sistemi in dotazione, nonché del loro corretto utilizzo da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le dotazioni;
- b) controllo della situazione operativa in corso, attraverso l'assunzione del passaggio di consegne dal personale smontante, il continuo aggiornamento dei dati riguardanti l'impiego delle squadre, dei mezzi e del personale e ogni altra notizia di allertamento;
- c) gestione delle richieste di soccorso, da effettuarsi anche nel rispetto delle seguenti direttive:
  - 1) assicurare risposte tempestive, gestendo i colloqui con professionalità e cortesia;
  - 2) suggerire all'utente, qualora ritenuto utile in relazione agli scenari evidenziati, l'adozione di appropriate misure di autotutela o protezione;
  - 3) non impegnare impropriamente i collegamenti di emergenza;
  - 4) provvedere a registrare i dati del richiedente e tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento;
- d) gestione degli interventi di soccorso, effettuata anche mediante:
  - 1) invio sul posto delle squadre e dei mezzi, comunicando ai capi partenza il numero di intervento e l'orario ed ogni notizia assunta sull'intervento da espletare; allertamento, in caso di interventi complessi ed ove concorrano più squadre o nuclei specialistici, degli altri responsabili del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale, nonché delle pubbliche autorità e degli altri enti eventualmente coinvolti nella gestione della contingente situazione operativa, di cui si assumerà il coordinamento per gli aspetti tecnico operativi;
  - 2) supporto delle squadre nelle necessità contingenti manifestate dal responsabile operativo sul posto, anche mediante la comunicazione di notizie attinenti i piani di emergenza, e gli idranti antincendio, utilizzando i sistemi informatici e cartografici a disposizione;
- e) partecipazione alle attività di sale operative locali ed interforze, di unità di crisi o presso posti di comando avanzato sullo scenario di intervento;
- f) compilazione del registro riepilogativo degli interventi di soccorso e delle attività svolte nel turno di servizio;
- g) ricezione, protocollazione, raccolta, trasmissione ed archiviazione degli atti di competenza.

#### **Art. 66 - Composizione e formazione delle squadre**

1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento:

- a) squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della generalità degli interventi di soccorso, composta da 5 unità, di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista;

- b) squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unità di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento;
- c) squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di diversa complessità denominata "partenza ridotta".

3. Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unità permanente, un volontario. Tale sostituzione non può riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale permanente e volontario, la composizione può variare ma, in ogni caso, non può prevedere meno di tre unità permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista.

4. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogrù, composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessità, in sostituzione di una unità permanente, un volontario.

#### **Art. 67 - Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno**

1. Al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, può disporre la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purché del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.

#### **Art. 68 - Attività del personale operativo in sede**

1. All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, provvede a:

- a) rilevare le presenze del personale;
- b) verificare la corretta composizione delle squadre;
- c) fare effettuare le sostituzioni urgenti di cui all'articolo 67;
- d) assegnare il personale ai servizi programmati da effettuare nel turno, tenendo conto della situazione operativa in corso e di quanto ricevuto in consegna da parte del personale smontante, secondo le disposizioni e le direttive emanate dal dirigente della struttura;
- e) programmare manovre di addestramento e di utilizzo di tecniche operative da adottare in caso di intervento, finalizzate ad assicurare al personale la dimestichezza all'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione, istruzione teorico-pratica su argomenti attinenti l'attività di soccorso, nonché attività di preparazione motoria con addestramento ginnico sportivo, attraverso l'utilizzo di personale appositamente formato.

2. Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonché assume conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto ritenuto utile per l'esecuzione del servizio.

3. All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato ripristino e reintegro. Le operazioni di verifica comprendono le prove di funzionamento degli apparati radio in dotazione.

4. Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.

#### **Art. 69 - Attività delle componenti specialistiche e specializzate**

1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti

specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.

2. Nel dispositivo di soccorso sono altresì comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.

#### **Art. 70 - Servizi antincendio aeroportuali**

1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali è inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attività previste dall'articolo 69.

2. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:

- a) predispone un programma di manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza degli automezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione. Assicura l'immediata risposta agli allarmi derivanti da chiamate di emergenza;
- b) verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione e di allarme in dotazione che collegano la torre di controllo con la sala operativa del distaccamento aeroportuale, con le stazioni antincendio e con i veicoli di soccorso, assicurando il presidio della sala operativa;
- c) cura lo specifico addestramento del personale;
- d) assicura l'attività di vigilanza, sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento degli aeromobili, ove siano presenti viaggiatori a bordo;
- e) collabora con la struttura centrale per la manutenzione e la riparazione dei veicoli aeroportuali ai fini del ripristino dell'efficienza operativa allorché non è indispensabile il ricorso a ditte esterne.

3. Nell'ambito del servizio:

- a) le squadre operano all'interno e all'esterno del sedime aeroportuale ed intervengono secondo i piani di emergenza;
- b) in caso di necessità e per interventi di natura diversa da quelli ordinariamente espletati e qualora la dotazione delle risorse aeroportuali lo consenta, il comando provinciale fa operare le squadre anche all'esterno del sedime aeroportuale;
- c) in caso di chiusura del traffico aereo dell'aeroporto, il personale svolge gli ordinari interventi di soccorso, integrando l'attività operativa nel territorio provinciale.

#### **Art. 71 - Servizi antincendio portuali**

1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali è inserito nel dispositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attività previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto.

2. La conduzione e l'impiego delle unità navali antincendio è assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o comandante d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico.

3. La squadra di intervento portuale è composta da personale specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale costituito da un minimo di quattro unità, di cui almeno una con qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato.

4. Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime portuale, purché limitrofe. In caso di interventi di non breve durata la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel più breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal territorio.

5. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:

- a) predispone un programma di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza dei mezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione;
- b) risponde tempestivamente agli allarmi attivati, verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione e di allarme predisposti nella sala operativa del distaccamento portuale e nei mezzi nautici e terrestri in dotazione;
- c) cura lo specifico addestramento del personale;
- d) effettua l'attività di vigilanza, secondo le disposizioni vigenti e sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento delle navi.

#### **Art. 72 - Servizi di colonna mobile regionale**

1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualità di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attività di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalità, secondo le modalità definite dal Dipartimento, sentito, per le attività all'estero, il Ministero degli affari esteri.
2. La partecipazione ai soccorsi, nelle calamità di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione può avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento.
3. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamità, i comandi provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative di colonna mobile regionale, secondo criteri di rotazione e nel rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale operativo è tenuto:
  - a) a mantenere in ordine e pronte all'uso tutte le dotazioni individuali per la mobilitazione presso la sede in cui presta servizio;
  - b) ad addestrarsi all'impiego dei mezzi e delle attrezzature di colonna mobile regionale, seguendo i piani e i programmi predisposti dai direttori regionali.
4. L'invio delle squadre e dei mezzi è assicurato nel più breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Capo del Corpo.
5. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.
6. Nell'ambito delle attività di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali.
7. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi può organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze.
8. Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attività di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.

#### **Art. 73 - Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso**

1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attività operativa e comprendono:
  - a) l'autorimessa;
  - b) l'officina;
  - c) i magazzini;
  - d) i laboratori.
2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 è disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sin-

dacali.

#### **Art. 74 - Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori**

1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attività di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attività dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili.

2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unità organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati:

- a) le incombenze spettanti agli autisti degli automezzi di cui all'articolo 76, i controlli ed le manutenzioni ordinarie eseguite direttamente dal personale in servizio;
- b) l'addestramento del personale autista alla condotta ed all'impiego dei mezzi;
- c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi e la pulizia dei mezzi;
- d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi in relazione ai contesti operativi per i quali sono destinati;
- e) il mantenimento dell'efficienza degli automezzi, dei macchinari e dei materiali in dotazione, su segnalazione del personale, attraverso la sorveglianza dei lavori e le prove sugli automezzi e attrezzature oggetto di riparazione;
- f) il mantenimento dell'ordine nelle autorimesse, nelle officine, nei magazzini e nei laboratori;
- g) la gestione dei pezzi di ricambio e del materiale di facile consumo attraverso i registri di carico e scarico e quelli relativi alle lavorazioni effettuate;
- h) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti per il successivo smaltimento;
- i) la conservazione e tenuta della documentazione tecnica degli automezzi;
- l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza sulle procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3. In particolare, il personale addetto ai laboratori:

- a) provvede alla manutenzione delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;
- b) tiene in ordine il laboratorio e vigila affinché siano evitate situazioni a rischio di infortuni;
- c) utilizza durante l'attività idonei mezzi di protezione individuale;
- d) controlla che ai laboratori accedano solo le persone autorizzate;
- e) adotta le procedure operative connesse alla lavorazione di competenza, acquisite anche a seguito dei corsi di formazione sostenuti.

#### **Art. 75 - Servizi di telecomunicazioni**

1. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni, presso i centri di telecomunicazione centrali e regionali o i nuclei provinciali espleta, in particolare, l'attività di:

- a) mantenimento dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione, comprensivi delle infrastrutture dei ponti radio, dell'installazione e della ordinaria manutenzione degli apparati di telecomunicazione in uso alle squadre ed alle sedi del Corpo nazionale;
- b) gestione di ponti radio mobili da installare in occasione di calamità o in interventi ove è necessario attivare nuovi canali di comunicazione, per favorire la corretta esecuzione del servizio di soccorso;
- c) esecuzione delle prove di comunicazione radio con tutte le stazioni fisse e mobili in dotazione;
- d) studio e collaudo degli apparati e degli impianti;
- e) progettazione delle reti di collegamento sul territorio nazionale, pianificazione delle frequenze radio e predisposizione di capitolati tecnici di strumenti, apparecchiature ed im-



pianti.

2. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza.

3. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.

#### **Sezione IV - Interventi di soccorso**

##### **Art. 76 - Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso**

1. I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione.

2. L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilità dell'uso e della custodia dello stesso, nonché la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e allarme è consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto.

3. Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la guida, è dedicato unicamente alla conduzione ed al controllo del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione, quale il telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento.

4. Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma 3, l'autista può utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.

5. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui condotto, l'autista è tenuto alla compilazione di tutti gli atti previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del Dipartimento.

6. È compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui è stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e segnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali avarie e danni rilevati.

7. Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico - operativa ed organizzativa applicabile.

8. In ogni caso i mezzi del Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti da parte di personale in servizio; non è consentito trasportare personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio. Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a quelle del Ministero dell'interno.

##### **Art. 77 - Attività di soccorso delle squadre**

1. Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare.

2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza.

3. Nel caso in cui siano più squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine di predisporre il corretto impiego.

4. Le modalità di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento. L'eventuale uso di altoparlanti deve avvenire secondo mo-

dalità pianificate dal dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno della sede di servizio.

5. Il capo partenza:

- a) verificato che gli altri componenti della squadra siano tempestivamente saliti a bordo dell'automezzo, predispone il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione di tecniche e strategie, anche finalizzate all'intervento, connesse all'applicazione di eventuali piani di emergenza; si tiene in costante contatto via radio con la sala operativa per assumere notizie aggiornate sull'evoluzione dell'evento, sull'invio di ulteriori squadre e mezzi, nonché su altre forze operative istituzionali allertate di cui assume il coordinamento;
- b) fermi restando gli obblighi ed i doveri dell'autista, anche in relazione alla conoscenza dei percorsi per il rapido raggiungimento del luogo dell'intervento, il capo partenza può dare disposizioni in merito all'adozione di itinerari alternativi;
- c) comunica, mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo, con i referenti delle altre forze operative impegnate sul posto;
- d) comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela;
- e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti;
- f) a conclusione dell'intervento, comunica alla sala operativa il termine dell'intervento, acquisisce i dati utili alla redazione degli atti di ufficio e provvede, qualora possibile, al corretto ripristino dell'efficienza e del caricamento del mezzo;
- g) al rientro in sede, dopo averne data comunicazione alla sala operativa, provvede a far ripristinare l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegate, a compilare il rapporto di intervento e, se necessario, a fornire le notizie all'unità in servizio di guardia per la richiesta, agli organi competenti, dell'adozione dei provvedimenti urgenti.

6. Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti:

- a) comunica alla sala operativa l'avvenuto arrivo sul posto;
- b) effettua una rapida ricognizione della situazione incidentale e conseguentemente pianifica le operazioni di intervento, aggiornando la sala operativa e richiedendo eventuali rinforzi;
- c) individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno della quale vengono effettuate le operazioni di soccorso ed il cui accesso è in ogni caso riservato alle sole forze operative;
- d) effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonché i dispositivi di protezione individuale necessari;
- e) conclude l'intervento adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone.

### **Art. 78 - Avvicendamento delle squadre**

1. Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre è effettuato con il passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso.

2. Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario che ne comporti l'intervento urgente richiesto dalla sala operativa, in nessun caso può essere interrotto l'intervento prima della conclusione dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi. In tal caso il capo squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.

### **Art. 79 - Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro**

1. Il personale operativo è impiegato in servizio di soccorso, anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi:

- a) completamento degli interventi di soccorso e redazione dei relativi atti;
- b) stati di emergenze in atto che richiedano il trattenimento del personale in turno. Il tratte-

nimento in servizio è disposto dal comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale o interregionale e può riguardare tutto o parte del personale del turno;

- c) contingenti situazioni operative locali legate a stati di emergenza in atto qualora indispensabile per garantire l'operatività delle squadre, nonché per assicurare la sostituzione di personale inviato in missione per soccorso. In tal caso il personale può essere richiamato in servizio su disposizione del comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale;
- d) integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, in caso di interventi in corso non fronteggiabili con le risorse disponibili, mediante richiamo di unità reperibili, con richiamo in servizio disposto dal comandante provinciale;
- e) servizi di colonna mobile regionale. La partecipazione ai servizi di colonna mobile è disciplinata dal Dipartimento.

2. I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori.

#### **Art. 80 - Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento**

- 1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati.
- 2. Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente.
- 3. Durante le attività operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione può effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attività d'istituto.
- 4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attività di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.

### **Capo III - ALTRI SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI**

#### **Art. 81 - Altri servizi tecnici ed operativi in genere**

- 1. Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i servizi tecnici ed operativi di seguito indicati:
  - a) servizi di polizia giudiziaria;
  - b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da enti o istituzioni;
  - c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento ovvero a seguito di convenzioni o accordi di programma.

#### **Art. 82 - Servizi di polizia giudiziaria**

- 1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.
- 2. Nell'espletamento dell'attività di polizia giudiziaria è obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.
- 3. Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorità giudiziaria per fatti inerenti l'attività istituzionale prestata, è considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal procedimento negoziale.

#### **Art. 83 - Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni**

- 1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorità giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11

della legge 13 maggio 1961, n. 469,<sup>(41)</sup> nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.

#### **Art. 84 - Servizi resi in convenzione**

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge del 10 agosto 2000, n. 246,<sup>(42)</sup> dalla legge del 21 novembre 2000, n. 353,<sup>(43)</sup> e dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,<sup>(44)</sup> nonché da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue attività connesse a programmi straordinari per l'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni.

2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

3. I servizi di cui al comma 1, allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo principi di equità e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità, privilegiando la volontarietà e nel rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.

### **Capo IV - SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI**

#### **Art. 85 - Modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi**

1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attività di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.<sup>(45)</sup> I comandanti provinciali e i direttori regionali ed interregionali, responsabili dei procedimenti di prevenzione incendi che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale cui delegare lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo la normativa vigente. Tale personale è individuato tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della

<sup>41</sup> *Art. 11 - legge n. 469/61 (Ordinamento dei servizi antincendi del C.N.VV.F. e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del C.N.VV.F.) - I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio. Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.*

<sup>42</sup> *Art. 17 (Convenzioni) - legge n. 246/2000 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

<sup>43</sup> *Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).*

<sup>44</sup> *Art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007): Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.*

<sup>45</sup> *D.Lgs n. 139/2006 - Art. 14 (Competenza e attività).*

specificata formazione posseduta. Partecipano all'espletamento dei servizi il personale dei ruoli tecnici, amministrativi-contabili e tecnico-informatici, secondo quanto specificamente previsto dalle rispettive declaratorie professionali.

2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

3. Il personale operativo del Corpo nazionale si uniforma agli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione.

4. Nello svolgimento dei servizi il personale è tenuto a qualificarsi, esibendo, su richiesta dell'utente, la tessera ed i distintivi di riconoscimento.

5. Per garantire la qualità delle prestazioni ed assicurare il soddisfacimento degli utenti, il Dipartimento disciplina i rapporti con l'utenza stessa, anche mediante elaborazione di specifiche "carte dei servizi".

6. Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione sono assegnati con criteri di equità e rotazione, e nel rispetto delle esigenze legate a specifiche professionalità. Gli incarichi attinenti agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334,<sup>(46)</sup> e successive modificazioni, sono assegnati al personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi, in funzione dell'esperienza maturata nel settore.

#### **Art. 86 - Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regionali ed interregionali**

1. Il personale in servizio presso le strutture territoriali del Corpo nazionale, individuato secondo le modalità indicate dall'articolo 85, comma 1, partecipa ai servizi di prevenzione incendi, secondo le modalità indicate dal dirigente responsabile, in particolare nelle attività necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché nelle attività per i compiti di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A tal fine il personale:

- a) riceve e fornisce informazioni al pubblico, nei locali individuati dal dirigente responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 101;
- b) verifica la regolarità e la completezza dell'istanza, avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,<sup>(47)</sup> e successive modificazioni;
- c) predispone gli atti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi con le modalità ed i tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

2. In particolare, per assicurare l'efficace realizzazione delle competenze di cui al comma 1, il personale:

- a) procede all'effettuazione dell'esame tecnico dei progetti per la verifica della rispondenza alle norme vigenti, ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo pareri, accompagnati da eventuali prescrizioni ed indicazioni, finalizzate a garantire gli obiettivi fissati al Capo IV, in particolare di quelli di cui agli articoli 13, comma 1,<sup>(48)</sup> 16,<sup>(49)</sup> 19<sup>(50)</sup> e 20,<sup>(51)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- b) esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, comprese quelle previste nell'ambito delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando gli adempimenti di polizia giudiziaria, in presenza di una fattispecie di reato;
- c) partecipa alle attività dei comitati tecnici regionali di prevenzione incendi, anche per quanto attiene agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a norma del decreto legislativo

<sup>46</sup> *D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334: "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".*

<sup>47</sup> *DPR n. 37/98 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi).*

<sup>48</sup> *D.Lgs n. 139/2006 - Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione).*

<sup>49</sup> *D.Lgs n. 139/2006 - Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi).*

<sup>50</sup> *D.Lgs n. 139/2006 - Art. 19 (Vigilanza).*

<sup>51</sup> *D.Lgs n. 139/2006 - Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività).*



del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

- d) effettua le attività di polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite ispettive, anche a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, nonché per accertare la conformità alle norme tecniche di riferimento dei prodotti che hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio;
- e) effettua le visite ed esercitazioni presso siti e stabilimenti per la redazione di piani di intervento di competenza del Corpo nazionale, anche coordinati con altri enti o amministrazioni, segnalando agli enti competenti problematiche o esigenze atte ad assicurare il miglioramento del servizio di soccorso;
- f) partecipa a seguito di designazione del dirigente ad organi collegiali per il rilascio di autorizzazioni, pareri o per l'effettuazione di controlli, nell'ambito della prevenzione incendi;
- g) espleta sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti le attività di informazione, consulenza ed assistenza, anche in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di formazione in materia di prevenzione incendi, anche in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;<sup>(52)</sup>
- h) svolge attività di formazione curando la preparazione delle lezioni, dei supporti didattici e delle dispense, nonché la preparazione e l'esecuzione di prove di addestramento pratico ed operativo, secondo le modalità indicate dall'articolo 89;
- i) assicura la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed altre attività in cui è necessario il presidio di personale e mezzi del Corpo nazionale assumendo preventiva conoscenza delle peculiarità dei locali o degli ambienti presso i quali deve prestare servizio, nonché secondo le modalità definite nell'articolo 91;
- l) partecipa a programmi di studio e ricerca definiti o autorizzati dal Dipartimento, anche derivanti da convenzioni o accordi di programma;
- m) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.<sup>(53)</sup>

#### **Art. 87 - Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi**

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare:

- a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio;
- b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attività amministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- c) esamina per la definizione dei pareri di conformità sui progetti, la documentazione trasmessa, richiedendo all'utente, qualora necessario, documentazione integrativa finalizzata alla corretta definizione del parere entro i termini del procedimento;
- d) esprime, all'esito dell'attività di esame delle istanze, il formale parere di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.

2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale:

- a) esamina preventivamente il fascicolo inerente l'attività soggetta al controllo;
- b) informa l'utente della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita in modo da consentire la partecipazione, anche unitamente ad un tecnico di fiducia;
- c) verifica la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'at-

---

<sup>52</sup> D.Lgs n. 81/2008 - Art. 46 (Obblighi dei lavoratori).

<sup>53</sup> D.Lgs n. 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229) - Art. 107 (Controlli).

tività, la corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione, l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed esamina l'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata;

- d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria, in accordo con la struttura di polizia giudiziaria del comando;
- e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effettuate, predispone gli atti di competenza, proponendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi in caso di esito positivo del sopralluogo, ovvero motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni. Qualora non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne predispone la comunicazione alle autorità competenti e la contestuale comunicazione al soggetto che ha richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, della cessazione dell'efficacia della dichiarazione di inizio attività eventualmente presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e delle altre disposizioni vigenti.

3. Il personale presenza e, ove necessario, effettua le operazioni di prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.

#### **Art. 88 - Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento**

1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui all'articolo 14<sup>(54)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando, in particolare, l'attività necessaria per la predisposizione della normazione tecnica di cui all'articolo 15<sup>(55)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attività di competenza, il personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta:

- a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard di qualità verificando la funzionalità delle apparecchiature;
- b) provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;
- c) mantiene in efficienza il laboratorio e utilizza durante le prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni a rischio di infortuni;
- d) controlla che ai laboratori non accedano persone e non vengano effettuate foto o riprese video all'interno del laboratorio se non autorizzate dal dirigente dell'area;
- e) riceve e protocolla le richieste di prova, di rilascio, estensione e rinnovo di omologazioni, di provvedimenti di abilitazione, di iscrizione e autorizzazione comunque denominati attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere l'attività di certificazione, e prova;
- f) riceve e fornisce informazioni al pubblico osservando l'obbligo del segreto industriale e le disposizioni previste dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- g) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività indicate al comma 1, lettera e), il personale:

- a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la richiesta;
- b) informa l'utente, della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita;
- c) in sede di sopralluogo, verifica la funzionalità delle apparecchiature, la preparazione del

---

<sup>54</sup> D.Lgs n. 139/2006 - Art. 14 (Competenza e attività).

<sup>55</sup> D.Lgs n. 139/2006 - Art. 15 (Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi).

personale, le metodologie di lavoro, le procedure di prova e la sicurezza antincendio degli ambienti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti anche in materia di rispetto dei requisiti di qualità;

- d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria;
- e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effettuate, predispone gli atti di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.

### **Art. 89 - Attività di formazione esterna**

1. Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attività di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati.
2. L'attività di formazione esterna viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le università o presso altre strutture individuate da enti pubblici o privati.
3. Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneità della struttura didattica ed autorizza l'attività formativa con l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari, i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercitazioni, nonché di quanto altro necessario ad assicurare l'efficace svolgimento dell'attività.
4. Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, tenendo conto dell'attitudine all'insegnamento e delle specifiche competenze ed esperienze, partecipa all'attività formativa nei confronti dell'utenza esterna secondo criteri di equità e rotazione.
5. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata in orario ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
6. La partecipazione ai corsi organizzati presso i comandi provinciali avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture. L'assunzione dei relativi oneri è a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti connessi allo svolgimento delle attività formative.
7. Il personale addetto alle docenze è tenuto:
  - a) al rispetto della puntualità e degli orari previsti avendo cura della propria immagine come rappresentante del Corpo nazionale;
  - b) a fornire indicazioni sul ruolo e qualifica di appartenenza;
  - c) al rispetto dei discenti, adeguando le metodologie adottate alle esigenze dell'uditorio, in modo da assicurare la comprensione e l'apprendimento di quanto trattato, fornendo adeguate risposte alle domande formulate;
  - d) a offrire un'esposizione esaustiva degli argomenti previsti dal programma didattico, anche in relazione ai supporti in dotazione ed alle dispense in possesso dei discenti;
  - e) alla redazione di un verbale sull'attività didattica espletata, segnalando eventuali problematiche o disservizi al responsabile dell'attività formativa.
8. Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 7, lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonché la custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, impiegati per l'attività di specie. A tal fine, durante l'attività addestrativa è obbligato ad indossare l'uniforme ed adotta e fa adottare ai discenti i dispositivi di protezione individuale previsti.
9. Il personale componente le commissioni di esame procede alla valutazione dei discenti con imparzialità e secondo le modalità definite dal Dipartimento.
10. Le attività di formazione e addestramento di cui al presente articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio del personale del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione dell'Amministrazione.

### **Art. 90 - Promozione e diffusione della cultura della sicurezza**

1. Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuovono iniziative, anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza, organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni, seminari, incontri formativi, nonché effettuando attività addestrative ed esercitazioni.

### **Art. 91 - Servizi di vigilanza antincendio**

1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

2. I servizi di vigilanza, allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equità e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità e privilegiando la volontarietà.

3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attività con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilità delle attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio.

4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18<sup>(56)</sup> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attività, deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo:

- a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la fruibilità delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne dà comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 82<sup>(57)</sup> del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni regolamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti;
- d) al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attività svolte che viene acquisito agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.

## **Capo V - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA**

### **Art. 92 - Attività di formazione interna**

1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività istituzionali proprie dei ruoli e delle

---

<sup>56</sup> *D.Lgs n. 139/2006 - Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio).*

<sup>57</sup> *Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) - Art. 82. - Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombrano del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.*

qualifiche di appartenenza, il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento professionale, nonché a periodi di attività addestrativi, secondo la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza con il procedimento negoziale.

2. Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze, può disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attività urgenti.

3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso.

### **Art. 93 - Formazione degli allievi**

1. Le attività di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonché presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche individuate dal Dipartimento.

2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo:

- a) è tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il proprio status di allievo e dei regolamenti emanati dalla competente struttura del Dipartimento;
- b) segue i programmi formativi adottati secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso;
- c) indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di cui cura la custodia ed il mantenimento in perfetto ordine ed efficienza negli spazi affidati;
- d) partecipa alle attività formative e alle prove pratiche con impegno e disciplina;
- e) qualora eccezionalmente impiegato in servizi di istituto si attiene alle disposizioni ed ai compiti affidati dal responsabile operativo in loco.

### **Art. 94 - Formazione per il conseguimento di abilitazioni**

1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo VIII, il personale del Corpo nazionale partecipa ai corsi di formazione abilitanti all'esecuzione di tecniche, manovre o di conduzione di mezzi, in relazione alle esigenze stabilite dall'Amministrazione che ne programma lo svolgimento ed il relativo aggiornamento e mantenimento operativo.

### **Art. 95 - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale**

1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento professionale nelle sedi individuate dall'Amministrazione e secondo la programmazione e le modalità di svolgimento individuate dalla stessa.

### **Art. 96 - Addestramento operativo**

1. Al fine di mantenere la propria capacità tecnica ed operativa il personale è tenuto a partecipare all'addestramento operativo secondo le direttive del dirigente responsabile.

2. I programmi e le attività di cui al comma 1, si riferiscono anche ad esercitazioni di protezione civile, difesa civile ed in ambito interforze, in applicazione di specifiche pianificazioni.

## **Capo VI - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

### **Art. 97 - Servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale**

1. I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalità indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento.

2. Il personale operativo può partecipare ai servizi di cui al comma 1 finalizzati all'espletamento dell'attività di soccorso tecnico urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio gior-



naliero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2,<sup>(58)</sup> del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneità all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, è impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attività di soccorso.

#### **Art. 98 - Attività del personale addetto ai servizi informatici**

1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica, nell'ambito dei laboratori di appartenenza, espleta l'attività di:

- a) controllo dell'efficienza e manutenzione dei sistemi in dotazione;
- b) sviluppo di programmi, secondo le direttive del Dipartimento;
- c) partecipazione all'attività operativa al fine di garantire il funzionamento di strumentazioni informatiche in dotazione, anche per l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamità.

2. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.

#### **Art. 99 - Attività del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili**

1. Il personale addetto ai servizi amministrativi-contabili partecipa alle attività espletate dal Corpo nazionale, secondo le direttive del dirigente responsabile nell'ambito dell'Area funzionale, unità organizzativa o settore a cui è addetto. A tal fine, oltre alle competenze specifiche derivanti dal ruolo e dalla qualifica di appartenenza, supportano le esigenze del personale impegnato nei servizi operativi, di formazione e di prevenzione incendi.

#### **Art. 100 - Attività del personale presso gli uffici centrali**

1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e dell'attività di formazione interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali, in funzione del ruolo e della qualifica di appartenenza, partecipa alle attività del Dipartimento finalizzate ad assicurare il coordinamento, l'unitarietà di indirizzo, l'efficienza ed il corretto svolgimento dei compiti istituzionali da parte delle strutture territoriali.

#### **Art. 101 - Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio**

1. Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni, deve essere garantita la sorveglianza degli accessi attraverso personale del Corpo nazionale, appositamente incaricato e sistemi di videosorveglianza. La custodia della sede è assicurata dal personale individuato dal responsabile del turno presente nella sede stessa. Gli accessi devono, di norma, essere tenuti in posizione di chiusura.

2. In caso di mancanza di personale preposto ai servizi di cui al comma 1, il personale delle sedi espleta gli interventi di soccorso dopo avere attivato gli impianti di videosorveglianza, ove presenti, e chiuso i vani di accesso della sede di servizio.

---

<sup>58</sup> *D.Lgs n. 217/2005 - Art. 134 (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica) - comma 2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.*

3. Il servizio di sorveglianza dovrà inoltre assicurare la regolamentazione degli accessi a soggetti estranei all'Amministrazione, provvedendo ad una corretta gestione degli stessi secondo le disposizioni impartite dal dirigente.

4. Il dirigente di ciascuna struttura del Corpo nazionale individua le aree aperte al pubblico, ne definisce gli orari di apertura e le modalità di accesso, in modo da consentire la massima soddisfazione dell'utenza. In ogni caso vanno preclusi all'accesso del pubblico tutti i locali in cui viene effettuata l'attività istruttoria dei fascicoli, gli archivi, i locali tecnici destinati ai server ed ai servizi informatici, nonché tutte le aree e gli ambienti a rischio specifico individuati dal dirigente.

5. La visita di aree non accessibili direttamente al pubblico è consentita solo previa autorizzazione del dirigente e mediante l'accompagnamento di personale interno che ha il dovere di vigilare sul comportamento degli ospiti anche in relazione alla loro personale esposizione ai rischi ed all'interferenza con l'attività istituzionale.

## **Titolo X - CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI**

### **Art. 102 - Invarianza degli oneri**

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

USB VIGILI DEL FUOCO